

**FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO  
PER LO SVILUPPO RURALE  
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022**



[www.regione.piemonte.it/svilupporurale](http://www.regione.piemonte.it/svilupporurale)

**OPERAZIONE 4.1.3  
Riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca in  
atmosfera**

**Bando 2022 (scadenza 28/2/2023)**

**Domande Frequenti**

*Ultimo aggiornamento 5/02/2024*

## CHI PUO' ADERIRE?

### **Un'azienda con allevamento in soccida può presentare domanda di sostegno?**

Si, l'azienda può presentare la domanda. Il richiedente dev'essere IAP oppure giovane agricoltore.

### **Un'azienda senza allevamento può presentare domanda di sostegno per l'acquisto di "Macchine per la distribuzione degli effluenti/digestati non palabili dotate di interratori"?**

Si, l'azienda può presentare domanda; il beneficiario dev'essere IAP oppure giovane agricoltore. Nella relazione tecnica dovrà essere motivata tale necessità, e ove previsto le acquisizioni di refluo/digestato andranno tracciate tramite la Comunicazione Nitrati.

### **Qual è la definizione di "giovane agricoltore" ?**

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, art 2 è "giovane agricoltore" una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

### **Quali sono i requisiti per il riconoscimento delle condizioni speciali previste dal bando per i giovani agricoltori?**

Per avere diritto all'aliquota maggiorata e al punteggio di priorità n. 6 bisogna:

- avere un'età compresa tra 18 (compiuti) e 41 (non compiuti) anni di età,
- essersi insediati per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda aderendo alla Misura 6.1.1 del PSR 2014-2020, anche tramite il progetto integrato Op. 6.1.1 – Op. 4.1.2,
- risultare in posizione ammissibile e finanziabile, o ammissibile ma non finanziabile per carenza di risorse pubbliche, nelle relative graduatorie vigenti.

L'inserimento in agricoltura (con attribuzione di partita IVA agricola e posizione INPS agricola) senza il sostegno del PSR non permette la maggiorazione dell'aliquota né il punteggio dedicato ai giovani, ma permette comunque l'accesso al sostegno alle condizioni base.

### **Se sono insediato in agricoltura da meno di 24 mesi, ma non ho aderito alla Misura 6.1.1 del PSR, posso chiedere il sostegno per interventi relativi ad adeguamenti obbligatori?**

Si: per la realizzazione di investimenti riferiti ad adeguamento a norme obbligatorie, il sostegno può essere concesso ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda, per investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tale sostegno può essere fornito per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento. Si precisa che quanto sopra citato non implica però il riconoscimento della maggiorazione dell'aliquota né il punteggio di priorità relativo al criterio 6, che prevedono esplicitamente l'adesione alla M 6.1.1. del PSR.

### **Come si calcola la data del primo insediamento?**

Nel caso di insediamento in forma di titolare unico, s'intende la data di attivazione di una partita IVA in campo agricolo; nel caso di insediamento in forma societaria, s'intende la data di stipula/modifica degli atti societari con l'inserimento del giovane.

**Fino a quando può essere concesso il contributo ad aliquota maggiorata previsto per il giovane agricoltore?**

Ai sensi del Reg. CE 1307/2013, art.50 comma 5, il giovane agricoltore può ricevere il contributo maggiorato solo nei primi cinque anni dalla data di insediamento.

**Più aziende singole possono presentare domanda di sostegno per realizzare investimenti ad uso comune?**

Sì, ma è necessaria la costituzione tra le singole aziende di un soggetto collettivo, dotato di un proprio fascicolo aziendale, che rispetti i criteri di finanziabilità previsti del bando.

**Una cooperativa senza terreni, allevamenti e fabbricati può presentare una domanda come soggetto collettivo per la realizzazione di un intervento edilizio? Se sì, su quali terreni può realizzare l'intervento?**

Sì, può presentare domanda. L'ammissibilità dipenderà dall'intervento richiesto, che sarà valutato anche tenendo conto dell'OTE dei soggetti partecipanti all'investimento collettivo. La cooperativa che non dispone di terreni propri potrà realizzare gli investimenti edilizi su particelle catastali di cui dimostri la disponibilità per l'intero periodo del vincolo di destinazione d'uso (per le strutture, 10 anni).

**Una cooperativa senza terreni, allevamenti e fabbricati può presentare una domanda come soggetto collettivo per l'acquisto di macchinari o attrezzature?**

Sì, può presentare domanda. L'ammissibilità dipenderà dall'intervento richiesto, che sarà valutato anche tenendo conto dell'OTE dei soggetti partecipanti all'investimento collettivo. La cooperativa che non dispone di strutture proprie per il ricovero dei macchinari potrà utilizzare quelle in capo ai soci, conformemente a quanto deliberato per l'adesione al bando e a quanto indicato nel libretto d'uso dei macchinari, dimostrandone la disponibilità per l'intero periodo del vincolo di destinazione d'uso (per le macchine, 5 anni).

**Il rappresentante legale di una cooperativa può presentare domanda come soggetto singolo?**

Sì, se rispetta i requisiti richiesti dal bando per i soggetti singoli.

**Possono presentare domanda i soggetti che hanno ancora in corso una domanda sul bando precedente? E' necessario sia già stato liquidato il saldo?**

E' possibile presentare una nuova domanda purché per eventuali domande precedenti ancora in corso siano stata presentata almeno la domanda di saldo, oppure una rinuncia, in data antecedente alla trasmissione della domanda di sostegno 2021. Non è necessario aver già ricevuto la liquidazione del saldo.

**Se ho in corso una domanda di sostegno presentata su un bando 413 precedente, posso presentare una nuova domanda?**

Sì, purché per il precedente bando sia già stata presentata almeno la domanda di saldo, oppure una rinuncia, in data antecedente alla trasmissione della nuova domanda di sostegno.

**In caso di modifiche societarie, fusioni, incorporazioni, vendite, successioni, subentri, ecc. può essere richiesto un cambio di beneficiario?**

Sì: lungo l'iter della domanda, dall'istanza di sostegno sino al pagamento finale, la titolarità della domanda di sostegno può essere sempre cambiata. Il beneficiario iniziale presenterà domanda di voltura tramite l'applicativo SIAP, e l'ufficio istruttore provvederà a verificare che le motivazioni

addotte per il cambio consentano il mantenimento degli investimenti e degli impegni sottoscritti con la domanda di sostegno, per i quali si beneficia del contributo.

## QUALI INVESTIMENTI ?

**Nell'elenco degli investimenti ammissibili al sostegno ci sono voci nuove rispetto ai bandi precedenti?**

Si, sono le seguenti:

- Copertura dei canali di fine corsa dei raschiatori;
- Realizzazione di strutture di stoccaggio coperte, in sostituzione di lagoni esistenti (su terreno già impermeabilizzato);
- Realizzazione di strutture di stoccaggio coperte, in sostituzione di lagoni esistenti (su terreno non ancora impermeabilizzato);
- Altre attrezzature ed impianti mobili.

**Se ho intenzione di acquistare un carrobotte con interruttore, quale voce devo selezionare nella tabella degli investimenti?**

La voce corretta è *“Macchine per la distribuzione degli effluenti/digestati non palabili dotate di interrottori”*. Attenzione, la voce *“Attrezzature per la distribuzione ombelicale di frazioni chiarificate ottenute da separazione solido/liquido con distribuzione interrata”* non è corretta (vedi dopo).

**Se ho già una botte attrezzata per la distribuzione a bassa emissione di liquame/digestato, posso richiedere il sostegno per acquistarne una seconda?**

Se l'azienda illustra chiaramente la motivazione della necessità di una seconda botte (es. sono aumentati la superficie ad uso agronomico e/o il refluo da distribuire, si modifica la gestione del cantiere di distribuzione), l'investimento può essere ammesso al sostegno.

**Se ho intenzione di acquistare uno spandiletame, quale voce devo selezionare nella tabella degli investimenti? Lo spandiletame deve avere sistemi di chiusura superiore (es. teloni)?**

La voce corretta è *“Macchine per la distribuzione degli effluenti/digestati palabili dotate di sistemi di chiusura esterna e di raccolta dei percolati (c.d. spandiletame)”*. Non è richiesta una tipologia particolare di spandiletame. Si ricorda che lo spandiletame non dà diritto ai punteggi di selezione dei criteri 2a e 3.

**Se ho una prescrizione di tipo urbanistico per la copertura di una vasca esistente, posso presentare lo stesso domanda di sostegno?**

No, perché l'intervento riguarda la realizzazione di una prescrizione; l'unica eccezione è il beneficiario giovane insediante nei primi 24 mesi dall'insediamento, per il quale sono sempre ammissibili anche spese relative ad adeguamenti obbligatori.

**Che cos'è il sistema ombelicale?**

E' un sistema di distribuzione in campo di effluenti /digestati non palabili condotta tramite una trattrice priva di carrobotte, alimentata tramite una tubazione flessibile connessa direttamente alla vasca di stoccaggio. Per la realizzazione di tale sistema si riconosce anche il tratto di tubazione interrata che va dalla vasca al bordo campo.

**Se ho intenzione di realizzare una tubazione interrata (es. per alimentare un sistema ombelicale, oppure per convogliare il refluo dallo stoccaggio all'impianto di biogas), quale voce devo selezionare nella tabella degli investimenti?**

La voce corretta è “*Macchine e attrezzature per la movimentazione degli effluenti/digestati non palabili*”. La domanda di sostegno deve riguardare complessivamente la realizzazione di un sistema ombelicale, di cui la tubazione fa parte, oppure viene dimostrata l'esistenza di un impianto preesistente, di cui la tubazione costituisce un ampliamento (*vedi anche domanda successiva*).

**Un'azienda che ha già realizzato parte di un sistema ombelicale tramite il sostegno di un precedente bando PSR Op. 413, può ora acquistare e posizionare altre tubazioni, per ampliare ulteriormente la superficie su cui adottare questo sistema?**

Sì, precisando nella relazione tecnica che l'interramento della tubazione sarà a servizio del sistema ombelicale esistente finanziato con il bando 20xx, domanda n°..... Si ricorda che se la domanda sul precedente bando è ancora in corso, dovrà essere presentata richiesta di saldo in data antecedente alla presentazione della domanda di adesione al nuovo bando.

**Sono ammissibili spese relative a lavori svolti in economia?**

No, non sono mai ammissibili spese prive di adeguato giustificativo.

**Nel caso in cui l'azienda disponga dei macchinari/attrezzature per eseguire in economia parte dei lavori dell'intervento richiesto, può chiedere il contributo relativamente alla sola spesa per i materiali?**

Sì, la voce può essere considerata ammissibile, ma l'ufficio istruttore verificherà la fattibilità dell'intervento in economia (es. congruenza dei materiali utilizzati, disponibilità dei mezzi necessari).

**Sono ammissibili interventi su fosse sottogrigliato esistenti?**

L'unico intervento finanziabile è la realizzazione di un sistema *vacuum system* negli allevamenti suini. La realizzazione di investimenti di manutenzione (ordinaria e straordinaria) non è ammissibile.

**Se ho intenzione di acquistare un sollevatore telescopico per movimentare il letame (c.d. “Merlo”), quale voce devo selezionare nella tabella degli investimenti? Il libretto di circolazione andrà rilasciato come macchina operatrice oppure come trattrice?**

La voce corretta è “*Macchine e attrezzature per la movimentazione degli effluenti/digestati palabili*”. Il mezzo andrà immatricolato come macchina operatrice, perché le trattrici non sono ammissibili al sostegno.

**E' ammissibile al sostegno la realizzazione di strutture di stoccaggio aggiuntive a servizio di nuovi insediamenti produttivi?**

No, non è ammissibile.

**L'adeguamento a norme obbligatorie, criterio che esclude l'ammissibilità della spesa, riguarda solo le norme che riguardano l'utilizzo agronomico (Regolamento reg. 10/R/2007 e s.m.i.) e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)?**

No, non sono ammissibili gli investimenti per l'adeguamento a norme obbligatorie a qualsiasi titolo.

**Per l'installazione di ventole con sistemi di raffrescamento che riducono il consumo di acqua, serve un progetto, o è sufficiente una planimetria che indica dove e quante ne vengono installate?**

E' sufficiente una planimetria con l'indicazione dei posizionamenti. Si ricorda che l'obiettivo dell'intervento deve essere la riduzione del consumo d'acqua, pertanto sono ammissibili al sostegno solo sistemi di raffrescamento che vanno a sostituire sistemi esistenti nei quali si utilizzava acqua; questo aspetto va dimostrato nella Relazione tecnica.

**Sono ammissibili al sostegno gli agitatori per liquami?**

Si, sono ammissibili. La voce corretta è "*Macchine e attrezzature per l'omogeneizzazione degli effluenti/digestati non palabili*".

**Sono ammissibili al sostegno le coperture di platee per i letami o i digestati palabili?**

Si, sono ammissibili. Si ricorda che queste voci non danno diritto ai punteggi di selezione dei criteri 2b e 3.

**Come stoccaggi aggiuntivi, è consentita solo la realizzazione di vasche di stoccaggio coperte, o anche di concimaie coperte? Si possono fare anche come ampliamenti a stoccaggi esistenti?**

Entrambe le tipologie sono ammissibili, come anche gli ampliamenti.

**Se intendo realizzare due investimenti di tipologie diverse (es. una copertura e un separatore), ma la voce dall'importo minore non rappresenta almeno il 25% della somma delle due, posso presentare lo stesso domanda?**

Si, il vincolo del 25% si applica esclusivamente per il riconoscimento del punteggio del criterio 2a. Qualora due interventi non rispettino tale rapporto, la domanda può essere trasmessa, ma non potrà essergli riconosciuto il punteggio di selezione 2a.

**Un soggetto con impianto a biogas può realizzare uno stoccaggio aggiuntivo in una UTE diversa da quella dove è presente l'impianto, con l'obiettivo di facilitare le operazioni di distribuzione in campo?**

Si, è possibile, ma va dimostrata la disponibilità dei terreni all'utilizzo agronomico per l'intera durata del vincolo di destinazione d'uso (per le strutture, 10 anni).

**Il ripuntatore è un'attrezzatura ammissibile al sostegno?**

No, non è ammissibile.

**Nel caso in cui si intenda coprire un paddock, c'è l'obbligo di coprire tutta la superficie occupata dagli animali, oppure può venire coperta solo una parte?**

L'intervento ottimale è certamente la copertura dell'intera superficie; qualora ci siano vincoli o motivazioni particolari, da illustrare compiutamente nella Relazione tecnica, può essere accettabile coprirne solo una parte, ovviamente dotando la falda di gronde per l'acqua piovana.

**Nel caso in cui il paddock da coprire sia in terra (senza fondo in cemento), e non convogli pertanto le acque di dilavamento nella vasca liquami, la spesa è ammissibile ?**

Si, l'intervento è ammissibile.

**Ho un allevamento suino con box dotati di corsia esterna di defecazione grigliata e scoperta (senza tettoie); la copertura di questa corsia è ammissibile al sostegno?**

Si, è ammissibile: rientra nella voce *“Riduzione del volume d’acqua piovana convogliata nelle strutture di stoccaggio degli effluenti non palabili: copertura delle superfici interessate dalla stabulazione e dal transito di animali”*.

**Prevedo la ristrutturazione di una vasca liquami (ad oggi, già coperta con coverball) e il suo ampliamento, dotandolo anche di una copertura fissa. Il bando può finanziare l’intera opera, o solo l’ampliamento + la copertura?**

La manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, non è una spesa ammissibile, mentre l’ampliamento si, purché non si tratti di un adeguamento a norme obbligatorie ma di un volume di stoccaggio aggiuntivo rispetto al minimo previsto. La struttura di stoccaggio va realizzata coperta; essendo ad oggi già dotata di una copertura flottante, è ammissibile al sostegno solo la realizzazione di una copertura fissa, a maggior efficacia. Si ricorda che qualora il coverball sia stato installato usufruendo del sostegno del PSR (es. bandi 413 precedenti), devono decorrere i 5 anni del vincolo di destinazione d’uso prima di dismetterlo, pena la restituzione di quota parte del contributo.

**Voglio installare una copertura flottante su una vasca esistente, qual è il massimale di spesa ammissibile? Sono un beneficiario singolo.**

Il massimale di spesa è € 60.000,00.

**Voglio realizzare una nuova vasca aggiuntiva dotata di copertura flottante, qual è il massimale di spesa ammissibile? Sono un beneficiario singolo.**

Il massimale di spesa è € 60.000,00.

**Voglio installare una copertura fissa / a tendone su una vasca esistente, qual è il massimale di spesa ammissibile? Sono un beneficiario singolo.**

Il massimale di spesa è € 90.000,00.

**Voglio realizzare una nuova vasca aggiuntiva dotata di copertura fissa / a tendone, qual è il massimale di spesa ammissibile? Sono un beneficiario singolo.**

Il massimale di spesa è € 90.000,00.

**Ho una vasca con copertura flottante, installata con il sostegno del bando 2019; vorrei sostituire la copertura flottante con una copertura fissa a tendone. La spesa è ammissibile?**

No, perché non sono ancora decorsi i 5 anni del vincolo di destinazione d’uso previsti per beneficiare del contributo del bando 2019.

**Il dumper è un’attrezzatura ammissibile al sostegno?**

Si, è ammissibile: rientra nella voce *“Macchine e attrezzature per la movimentazione degli effluenti/digestati palabili”*. La Relazione tecnica dovrà illustrare come l’attrezzatura concorrerà a migliorare la filiera di gestione del refluo zootecnico aziendale.

**Gestisco una stalla di vacche da latte. Posso beneficiare del sostegno dell’Op. 413 per interventi sulla stabulazione?**

Nelle stalle da latte l’Op. 413 può sostenere molti interventi utili a ridurre il volume di refluo prodotto in stalla: aumentare la frequenza di rimozione del refluo, anche con attrezzature

automatizzate (es. raschiatori, robot, ecc.), e ridurre l'uso di acque di lavaggio; coprire le aree a paddock che convogliano reflui in vasca; ridurre l'uso di acque di lavaggio nella mungitura, gestendole poi tramite vasche Imhoff anziché convogliarle allo stoccaggio dei reflui zootecnici; ridurre le perdite di abbeverata; sostituire doccette e umidificatori con sistemi di ventilazione - raffrescamento a risparmio idrico.

### **Gestisco un allevamento suino. Posso beneficiare del sostegno dell'Op. 413 per interventi sulla stabulazione?**

Negli allevamenti suini l'Op. 413 può sostenere molti interventi utili a ridurre il volume di refluo prodotto in stalla: aumentare la frequenza di rimozione del refluo, anche introducendo sistemi a vacuum, a ricircolo o con raschiatori sottogrigliato; coprire le corsie esterne scoperte di defecazione; ridurre l'uso di acque di lavaggio; ridurre le perdite di abbeverata; sostituire doccette e umidificatori con sistemi di ventilazione e raffrescamento a risparmio idrico.

### **Vista l'entrata in vigore del Piano Stralcio Agricoltura per la qualità dell'aria, posso presentare un'istanza di variante per sostituire l'intervento inizialmente richiesto con un altro che mi permetta di adeguarmi a quanto previsto dal Piano?**

Si, è possibile, purché siano rispettati tutti i criteri previsti dal bando per le varianti:

- a) è ammessa una sola variante al progetto approvato in istruttoria;
- b) la variante dev'essere trasmessa almeno 90 gg prima della fine lavori;
- c) la variante non può determinare una modifica dei requisiti o una riduzione dei punteggi in base ai quali il progetto è stato ammesso all'aiuto, né determinare un aumento dell'importo complessivamente ammesso a finanziamento;
- d) la variante può comportare una riduzione dell'importo ammesso a finanziamento, purché esso sia almeno il 70% di quanto inizialmente ammesso, nel rispetto degli obiettivi previsti.

### **Quando entrano in vigore le norme approvate dal Piano Stralcio Agricoltura per la qualità dell'Aria?**

Le nuove norme sono differenziate in funzione della dimensione dell'allevamento / impianto biogas, ed entrano in vigore in due fasi: dal 27/12/2023 in poi si applicheranno criteri di tipo gestionale, dal 01/01/2026 in poi si applicheranno vincoli anche di tipo strutturale. Ulteriori informazioni sono consultabili alla pagina web:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/agroambiente-meteo-suoli/piano-stralcio-per-qualita-dellaria-agricoltura>

### **Con l'istanza di variante, posso ridurre l'importo al 50% di quanto inizialmente ammesso?**

No: la possibilità di ridurre al 50% la spesa ammessa a finanziamento è stata prevista solo per il bando 2021, al fine di non penalizzare i beneficiari che si trovavano a realizzare lavori e acquisti il cui costo era stato quantificato sulla base del livello dei costi pre-crisi.

<b>COME COMPILARE LA DOMANDA?</b>
-----------------------------------

### **A cosa serve la Relazione tecnica? Cosa deve contenere?**

La Relazione tecnica deve spiegare perché l'impresa richiedente intenda realizzare l'investimento, se e quali altre iniziative già intraprese completano gli investimenti per cui si chiede il sostegno, qual è il miglioramento gestionale e ambientale che si prevede di ottenere. Non è sufficiente quindi

limitarsi ad inserire i dati descrittivi desunti dal Fascicolo; d'altronde, questi vengono già consultati durante l'istruttoria. Al cap. 14 del bando sono dettagliati i contenuti minimi della Relazione.

### **In quali casi si applica il massimale di spesa maggiorato a € 90.000?**

Il massimale di € 90.000 viene applicato nel caso in cui:

- si realizza una copertura fissa/a tendone su una struttura esistente, oppure si realizza una vasca aggiuntiva dotata di copertura fissa/a tendone.
- si realizzano più interventi, a scelta tra tutti quelli previsti nella tabella investimenti ammissibili. Non è quindi obbligatorio che uno degli interventi sia una copertura fissa: solo se si vuole il riconoscimento del punteggio relativo al criterio **2\_a**, allora bisogna che gli interventi siano ricadenti nelle tre tipologie indicate nella tabella "Criteri di selezione".

### **Si accede al massimale maggiorato a € 90.000 anche realizzando una nuova vasca aggiuntiva coperta?**

Sì, purché la si realizzi dotata di una copertura fissa/ a tendone.

### **Che cosa s'intende per "preventivi indipendenti"?**

Si intende che i tre preventivi devono riferirsi a produttori diversi tra loro, anche qualora l'acquisto sia perfezionato tramite rivenditori. Di seguito si schematizzano alcune casistiche:

<b>Caso</b>	<b>Preventivi emessi da</b>	<b>Sono indipendenti?</b>
1	1) Produttore A 2) Produttore B 3) Produttore C	SI
2	1) Rivenditore del produttore A 2) Rivenditore del produttore B 3) Rivenditore del produttore C	SI
3	1) Rivenditore del produttore B 2) Rivenditore 1 del produttore A 3) Rivenditore 2 del produttore A	NO
4	1) Produttore A 2) Rivenditore 1 del produttore A 3) Rivenditore 2 del produttore A	NO
5	1) Produttore B 2) Rivenditore del produttore A 3) Rivenditore del produttore C	SI
6	1) Produttore A 2) Produttore B 3) Rivenditore del produttore C	SI

## Come faccio a verificare se il Comune nel quale si realizza l'investimento rientra nell'elenco dei comuni classificati IT0118-IT0119-IT0120?

L'elenco si consulta al link:

[https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-09elenco\\_comuni\\_psqa.xls](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-09elenco_comuni_psqa.xls)

## Perché per alcune voci di intervento è richiesto indicare la percentuale del refluo gestito con la nuova macchina o stoccato nella vasca che viene coperta? E' un dato che incide sull'ammissibilità dell'investimento?

No, non incide: è un dato che serve a rendicontare gli effetti ambientali del sostegno concesso, stimando i kg di ammoniaca non emessa grazie all'investimento che sarà realizzato.

## Il sostegno concesso dall'Op. 4.1.3. è cumulabile con il Credito d'imposta 4.0?

Visto la complessità e la continua evoluzione della materia, ad oggi risulta che, per i beni classificati "agevolabili ai sensi della L 160/2019, art. 1 commi da 184 a 194" il sostegno del PSR 2014-2022 può essere concesso in combinazione con il credito d'imposta purché l'aliquota cumulata rimanga entro i limiti fissati dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Verificato che l'Op. 4.1.3 prevede, per alcune fattispecie, aliquote aggiuntive inferiori all'aliquota massima prevista dal citato Regolamento, ne consegue che, esclusivamente quando ne ricorrono le condizioni, il beneficiario potrà cumulare i due sostegni sino all'aliquota cumulativa massima erogabile, come segue:

	<b>Reg. 1305/2013, Allegato II</b>	<b>PSR Op. 4.1.3</b>	<b>Ulteriore aliquota fruibile</b>
Aliquota base	40%	40%	-
Aliquote aggiuntive:			
giovani agricoltori	20%	20%	-
investimenti collettivi	20%	10%	<b>10%</b>
montagna	20%	10%	<b>10%</b>
interventi sovvenzionati dalla M. 16	20%	non previsto	-
adesione all'Op. 10.1.5 (bando 2021)	20%	5%	<b>15%</b>

Ad esempio: a fronte di una fattura di € 90.000 intestata ad un soggetto collettivo che realizza un investimento ad uso comune, l'Op. 4.1.3 eroga un contributo di € 90.000 x 0,50 = 45.000. Per la medesima fattura il beneficiario ha ancora diritto a far valere € 90.000 x 0,10 = € 9.000 quale credito d'imposta.

## La cumulabilità è possibile solo sull'importo massimo di spesa ammesso al sostegno dell'Op. 4.1.3, oppure sull'ammontare totale della spesa prevista?

Quando l'investimento previsto supera il massimale di spesa previsto dal bando, il beneficiario può accedere al credito d'imposta anche sull'importo che eccede il massimale, sempre nel rispetto dei limiti fissati dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Ad esempio: a fronte di una fattura di € 80.000, l'Op. 4.1.3 eroga un contributo di € 60.000 x 0,40 = 24.000. Per la medesima fattura il beneficiario ha ancora diritto a far valere € 20.000 x 0,40 = € 8.000 (ulteriore aliquota fruibile sull'importo entro il massimale) quale credito d'imposta. A fronte di una fattura di di € 80.000 intestata a un beneficiario che aderisce anche all'Op. 10.1.5, l'Op. 4.1.3 eroga un contributo di €

$60.000 \times 0,45 = 27.000$ . Per la medesima fattura il beneficiario ha ancora diritto a far valere €  $60.000 \times 0,15 = € 9.000$  (ulteriore aliquota fruibile sull'importo entro il massimale) più €  $20.000 \times 0,60 = 12.000$  (intera aliquota fruibile sull'importo oltre il massimale), totale € 21.000 quale credito d'imposta.

**La dichiarazione in merito al cumulo con il Credito d'Imposta va allegata alla domanda di sostegno?**

No, va allegata alla domanda di saldo.

**Il sostegno concesso è cumulabile con la Nuova Sabatini?**

Il sostegno del PSR 2014-2022 Op. 413 può essere concesso in combinazione con l'agevolazione "Nuova Sabatini" purché l'aliquota cumulata rimanga entro i limiti fissati dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013, come segue:

	<b>Reg. 1305/2013, Allegato II</b>	<b>PSR Op. 4.1.3</b>	<b>Ulteriore aliquota fruibile</b>
Aliquota base	40%	40%	-
Aliquote aggiuntive:			
giovani agricoltori	20%	20%	-
investimenti collettivi	20%	10%	<b>10%</b>
montagna	20%	10%	<b>10%</b>
interventi sovvenzionati dalla M. 16	20%	non previsto	-
adesione all'Op. 10.1.5 (bando 2021)	20%	5%	<b>15%</b>

Qualora la fattura riporti la dicitura relativa all'agevolazione "Nuova Sabatini", ovvero "art. 2, comma 4 del D.L. n. 69/2013", l'istruttoria di saldo verificherà la presenza in SIAN di un'erogazione a tale titolo e il relativo importo; qualora la somma tra contributo PSR e agevolazione "Nuova Sabatini" superi i limiti massimi del Regolamento, il contributo PSR sarà ridotto decurtando l'importo che sfora il massimale previsto.

Ad esempio: a fronte di una fattura di €90.000 riportante la dicitura "art. 2, comma 4 del D.L. n. 69/2013" intestata ad un'impresa in zona montana, l'Op. 4.1.3 eroga un contributo di €  $90.000 \times 0,50 = 45.000$ ; al medesimo soggetto è stata inoltre riconosciuta un'agevolazione "Nuova Sabatini" pari a €3.850. Poiché la somma delle agevolazioni che gli sono state riconosciute (€45.000 + €3.850 = €48.850) è inferiore al massimale ammesso dal Regolamento (€  $90.000 \times 0,60 = €54.000$ ), il contributo PSR gli verrà corrisposto per intero, ovvero €48.850.

Qualora invece gli fosse stata riconosciuta un'agevolazione "Nuova Sabatini" pari a €10.500, il contributo 413 gli verrebbe erogato decurtando la differenza tra la somma delle agevolazioni che gli sono state riconosciute (€63.000 + €10.500 = €73.500) e il massimale previsto dal Regolamento (€  $90.000 \times 0,60 = € 54.000$ ), ovvero €19.500 (€73.500 - €54.000).

**E' richiesta una dichiarazione in merito al cumulo con la Nuova Sabatini? Va allegata alla domanda di sostegno?**

No, non è richiesta alcuna dichiarazione.

**Nelle Dichiarazioni bisogna sempre spuntare una delle due voci seguenti?**

**a) che gli investimenti oggetti di domanda di sostegno SONO destinati all'uso comune tra tutti i propri associati;**

**b) che gli investimenti oggetti di domanda di sostegno NON SONO destinati all'uso comune tra tutti i propri associati.**

No, solo nel caso in cui il beneficiario è un soggetto collettivo.

**Nel compilare la domanda, ci sono dei blocchi se non vengono inseriti gli allegati?**

No, il sistema informatico non ha controlli automatici. Si ricorda che l'assenza di allegati obbligatori è motivo di irricevibilità della domanda, e non è sanabile a bando chiuso.

**La documentazione prevista in caso di interventi edilizi può avere data antecedente alla presentazione della domanda?**

Si. Per la valutazione dell'inizio lavori, farà fede la documentazione fiscale allegata alla domanda di saldo.

**Nel caso in cui l'intervento edilizio preveda un permesso di costruire, è possibile allegare alla domanda di sostegno solo la richiesta di PdC?**

Si.

**Alcuni dei preventivi che ho richiesto sono scaduti prima che potessi trasmettere la domanda; posso allegarli lo stesso?**

Si, è possibile.

**Quale documentazione soddisfa i requisiti per l'assegnazione del punteggio del criterio 8?**

Il criterio di priorità n. 8 viene validato in presenza di una certificazione ambientale volontaria di processo: ISO14001, EMAS, Ecolabel, Carbon footprint, LCA, ecc. Non soddisfano invece i requisiti previsti dal bando:

- le certificazioni di prodotto (es. produzione con metodo biologico, adesione a disciplinari di etichettatura volontaria, adesione a sistemi di qualità nazionale, filiera prodotti DOP, ecc.);
- le autorizzazioni obbligatorie previste dal D. Lgs 152/2006 (AIA, AUA, AVG);
- le autorizzazioni obbligatorie previste dal D. Lgs. 387/2003 per la realizzazione e l'esercizio degli impianti a biogas per la produzione di energia rinnovabile.